

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, PROVERA, LATRONICO, MAGISTRONI,
BORGHEZIO, POLLI, ONGARO, TERZI**

Nuove norme in materia di tassazione
del metano ad uso domestico

Presentata il 16 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La bolletta per l'uso del metano che periodicamente milioni di italiani ricevono a domicilio è un esempio della confusione tributaria che vige nel nostro Paese. A prescindere dai continui rincari che il prezzo del metano conosce, vi sono almeno tre aspetti paradossali ed iniqui che la presente proposta di legge intende superare.

L'articolo 1 della proposta di legge prende in considerazione l'IVA sul metano che oggi viene applicata su un corrispettivo calcolato senza la decurtazione dall'imponibile del corrispettivo di alcune tasse. In pratica si paga la tassa sulla tassa. Si propone quindi di evitare questa assurdità.

L'articolo 2 pone fine ad una vergognosa discriminazione di natura razzista. Infatti l'aliquota IVA sul metano utilizzato

per il riscaldamento domestico è fissata al 19 per cento per il Centro-Nord, dove la spesa per il riscaldamento è elevata, al 9 per cento per il Sud. La nostra proposta parifica l'aliquota al 9 per cento a tutto il territorio nazionale.

L'articolo 3 riguarda l'imposta erariale di consumo che, in caso di contatore unico, viene applicata per tutto l'anno e per tutto il consumo nella tariffa prevista per l'uso promiscuo. Ciò è profondamente iniquo perché l'imposta è molto più cara (258 lire al m/c contro 12 lire) ed ingiustificata visto che nessuno d'estate accende il riscaldamento, anche perché sarebbe vietato dalla legge. Viene quindi attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di porre in essere un metodo di calcolo che eviti quanto evidenziato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dell'imponibile utilizzato per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui consumi di gas metano, non fanno parte l'imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 della legge 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 2.

1. Per le cessioni di gas metano per qualsiasi uso domestico compreso quello del riscaldamento, distribuito a mezzo di rete urbana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento su tutto il territorio nazionale.

ART. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire, anche in via presuntiva, che l'imposta di consumo erariale di cui alla legge 12 luglio 1991, n. 202, riguardante il gas metano, venga applicata in relazione ai diversi consumi effettivamente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.